



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

INVITALIA

SELFIEMPLOYMENT
Direttiva di Attuazione
Febbraio 2016

Indice

Articolo 1 – Riferimenti normativi e definizioni.....	3
Articolo 2 – Destinatari finali.....	7
Articolo 3 – Casi di esclusione.....	8
Articolo 4 – Settori di Attività Economica	8
Articolo 5 – Spese Ammissibili.....	9
Articolo 6 – Caratteristiche del Finanziamento.....	10
Articolo 7 – Presentazione delle domande.....	11
Articolo. 8 – Istruttoria delle Domande.....	12
Articolo 9 – Criteri di Selezione.....	13
Articolo 10 – Concessione del Finanziamento ed Obblighi del Destinatario.....	21
Articolo 11 – Tutoraggio.....	22
Articolo 12 – Erogazione del Finanziamento	23
Articolo 13 – Incasso e recupero del Finanziamento	24
Articolo 14 – Monitoraggio e verifiche.....	24
Articolo 15 – Revoca.....	25

Articolo 1 – Riferimenti normativi e definizioni

La presente Direttiva di Attuazione è adottata in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente “l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924”, e s.m.i.;
- Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Titolo IV, articoli 37-46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativi agli strumenti finanziari;
- Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del 22/04/2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – CCI 2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4/7/2014;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO) a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – CCI 2014IT05SFOP002;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni nella legge del 19/7/1993 n. 236, articolo 9, comma 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- Comma 247 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della L.n.183/1987;
- Comma 243 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo

di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N).";
- PON IOG che prevede, nell'ambito della Misura 7 - priorità di investimento 8ii, la possibilità di attuare strumenti finanziari a sostegno delle tematiche della creazione d'impresa e dell'autoimpiego nei cosiddetti processi di "job creation", anche al fine di superare le difficoltà di accesso al credito ordinario da parte delle categorie di soggetti svantaggiati, in via prioritaria ai NEET, che abbiano un'età compresa tra i 18 e 29 anni;
- Scheda descrittiva della Misura 7 "Autoimpiego e Autoimprenditorialità" che prevede la possibilità che i giovani NEET che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa siano supportati nell'accesso al credito mediante l'attuazione di uno strumento finanziario, ai sensi degli articoli 37-46 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- PON SPAO che prevede, nell'ambito dell'Asse prioritario 1 "Occupazione" - priorità di investimento 8i, 8ii, 8iv la possibilità di attuare strumenti finanziari a sostegno delle tematiche della creazione d'impresa e dell'autoimpiego nei cosiddetti processi di "job creation";
- Alla luce della normativa sin qui citata ed in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37(2) del citato Reg. (UE) n. 1303/2013, il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. L'Autorità di Gestione, in conformità all'articolo 37(2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha affidato i servizi di valutazione ex ante sugli strumenti finanziari ad un soggetto individuato mediante procedura di affidamento in regime di cottimo fiduciario ex articolo 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e che le attività di valutazione hanno avuto avvio con D.D. n. 123/I/2015 del 6 maggio 2015. La valutazione ex ante ha evidenziato l'opportunità e la potenziale efficacia della costituzione di uno strumento finanziario rivolto prioritariamente ai NEET. L'Autorità di Gestione ha pertanto ritenuto opportuno procedere agli adempimenti finalizzati alla costituzione dello strumento finanziario "Fondo Rotativo Nazionale" *SELFIEmployment*, con il quale perseguire le finalità sopra menzionate;
- PON IOG, che al par. 7.2.1 indica che il MLPS, sotto la propria responsabilità, possa avvalersi di soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile aventi il carattere di "strutture in house", quali organismi intermedi, e che l'individuazione di tali soggetti è effettuata con atto amministrativo;
- PON SPAO, che al par. 7.2.1 indica che il MLPS, sotto la propria responsabilità, possa avvalersi di soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile aventi il carattere di "strutture in house", quali organismi intermedi, e che l'individuazione di tali soggetti è

effettuata con atto amministrativo;

- Il Protocollo d'Intesa che è stato stipulato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia con il quale sono state poste delle condizioni preliminari per l'individuazione di Invitalia quale soggetto gestore del costituendo Fondo Rotativo Nazionale;
- Le verifiche svolte dall'Autorità di Gestione - in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 7(1) e 7(2) del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 - in merito alla sussistenza in capo a Invitalia dei requisiti necessari ai fini dell'individuazione della stessa come Soggetto Gestore hanno avuto esito positivo;
- Accordo di Finanziamento conseguentemente sottoscritto in data 11/12/2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia per la costituzione del Fondo Rotativo Nazionale e l'affidamento delle funzioni di gestione a Invitalia stessa;
- il citato Accordo di finanziamento stabilisce il contributo finanziario dei PON IOG e SPAO al Fondo Rotativo Nazionale;
- Decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione n. 426/II/2015 con il quale si approva l'Accordo di finanziamento e si impegnano le risorse destinate al Fondo rotativo nazionale a valere sul PON IOG;
- Decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione n. 7/II/2016 con il quale si impegnano le risorse destinate al Fondo rotativo nazionale a valere sul PON SPAO;
- Piano operativo e Direttiva di attuazione del Fondo Rotativo Nazionale *SELFIEmployment*.

Ai fini delle presenti Direttive si applicano **definizioni** di seguito elencate:

- **Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment** – strumento finanziario ai sensi dell'art. 38(1) b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il quale si garantisce la copertura finanziaria della misura agevolativa di cui al presente Avviso, alimentato allo stato attuale dai contributi dei PON IOG e SPAO e dal rientro delle somme dalle iniziative che ne hanno beneficiato;
- **FSE** – Fondo Sociale Europeo, compreso nei Fondi Strutturali e di Investimento Europei disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, principalmente finalizzato a sostenere l'occupazione e lo sviluppo del capitale umano negli Stati membri, oltre che per promuovere la coesione economica e sociale;
- **PON SPAO** – Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 10100 del 17.12.2014, che promuove azioni di supporto alle riforme strutturali nazionali, in coerenza con le priorità definite in ambito comunitario ed è attivo su tutto il territorio nazionale;
- **PON IOG** – Programma Operativo Nazionale "Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)4969 dell'11 luglio 2014, finalizzato a sostenere l'attuazione della Garanzia Giovani in Italia a favore dei NEET;
- **GARANZIA GIOVANI** – Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce una "garanzia" per i giovani invitando gli Stati Membri a fornire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione;
- **NEET** – giovani che al momento dell'adesione e presa in carico al programma Garanzia Giovani hanno un'età compresa tra i 15 e i 29 anni e che sono residenti sul territorio nazionale, privi di occupazione, non inseriti in percorsi di studio o formazione. I requisiti della residenza, della non occupazione, del non inserimento in percorsi di studio o formazione devono essere posseduti anche alla data di presentazione

della domanda ai fini del presente Avviso;

- **Percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG** – percorso di formazione specialistica e di affiancamento consulenziale, erogato nell’ambito del PON IOG e propedeutico e obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di finanziamento agevolato di cui al presente Avviso;
- **Provvedimento di ammissione** – è il provvedimento con cui i proponenti vengono ammessi al finanziamento agevolato, che deve essere formalmente accettato e che contiene gli importi ammessi, le spese ammesse le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, e gli obblighi a cui deve sottostare il destinatario finale stesso;
- **Proponente** – è il soggetto che ha presentato la domanda per l’ottenimento del finanziamento agevolato;
- **Destinatario finale** – è il soggetto ammesso al finanziamento agevolato;
- **Associazione professionale** – è un insieme di persone fisiche che si uniscono in maniera duratura per fornire determinate prestazioni professionali. Le citate persone regolano i rapporti interni ed esterni mediante un atto costitutivo da registrare presso gli appositi Organi di Vigilanza ed uno statuto;
- **Società tra professionisti** – è una tipologia di società costituita da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi e può raggruppare professionisti che non svolgono la medesima attività. I citati professionisti regolano i rapporti interni ed esterni mediante un atto costitutivo da registrare presso gli appositi Organi di Vigilanza ed uno statuto;
- **Impresa individuale** – è una persona fisica che svolge una attività professionale o di impresa e che risponde con i propri beni delle eventuali mancanze dell’attività stessa;
- **Società di persone** – sono società nelle quali prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale. Esse sono: società semplice (che non può essere utilizzata per l’esercizio di attività commerciale), società in nome collettivo e società in accomandita semplice (caratterizzata dalla presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti). Le stesse devono essere costituite secondo le modalità previste dalla legge per le singole forme societarie;
- **Società cooperative con un numero di soci non superiore a nove** – sono società costituite per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire principalmente agli stessi soci quei beni o servizi per i quali la cooperativa è sorta;
- **Avvio attività** – si intende il possesso da parte del Destinatario finale di tutti i permessi, licenze ed autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto del finanziamento agevolato, nonché l’evidenza della realizzazione di una quota parte dell’investimento ammesso tale da garantire l’erogazione dei prodotti e/o servizi previsti, ovvero l’emissione di almeno una fattura o di un documento equivalente relativa all’attività oggetto di finanziamento stesso;
- **D.Lgs. 231/01** – Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Destinatari finali

1. Possono accedere alla misura i NEET che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età siano residenti sul territorio nazionale, siano privi di occupazione, non siano inseriti in percorsi di studi o formazione (secondari superiori, terziari non universitari, o universitari) che non abbiano

aderito a tirocini curriculari e/o extracurriculari che abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG1.

2. Le domande possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 4 in forma di:

- imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove, associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda purché inattive;
- imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni dall'eventuale provvedimento di ammissione, come specificato al successivo articolo 14.

Le forme societarie/associative sopra elencate, devono essere costituite da persone fisiche.

Non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di azienda già esistente né il rilevamento di ramo d'azienda

Articolo 3 – Casi di esclusione

I casi di esclusione delle domande di accesso al Fondo verranno dettagliati negli Avvisi pubblicati. Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, sono comunque escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (v. articolo 1 del Regolamento);

Articolo 4 – Settori di Attività Economica

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di *franchising*, quali ad esempio:

- turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
- servizi alla persona;
- servizi per l'ambiente;
- servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;

¹ Misura 7.1 PON IOG: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo *start up* di impresa.
<http://www.garanziegiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Sostegnoautoimprenditorialita/Pagine/default.aspx>

- servizi alle imprese;
- manifatturiere e artigiane;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso, anche in forma di franchising.

Articolo 5 – Spese Ammissibili

Il sostegno finalizzato alla creazione di nuove imprese potrà assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, conformemente all'ammissibilità delle spese ed alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento (CE) 1304/2013 e coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1303/2013 e con la normativa comunitaria in materia di Strumenti Finanziari.

Le spese di investimento, regolarmente documentate, possono riferirsi alle seguenti voci:

- a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi ivi comprese fee di ingresso per le iniziative in franchising;
- c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.

Saranno considerate ammissibili al finanziamento dell'iniziativa le spese per l'avvio dell'attività, strettamente funzionali all'esercizio dell'iniziativa ammessa, concernenti le seguenti voci:

- materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
- utenze e canoni di locazione per immobili;
- prestazioni di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata;
- salari e stipendi.

Le spese per risorse umane inerenti le retribuzioni lorde comprensive degli oneri contributivi, sono ammissibili solo qualora il destinatario finale o le risorse non abbiano beneficiato e non beneficino di sgravi contributivi (es.: legge 407/90, legge n.68/99), o bonus assunzionali in base a leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale, nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa.

I beni e le opere devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. E' possibile ammettere alle agevolazioni anche beni usati purché forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa.

Non sono ammissibili le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.

Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale, o coniugi e familiari conviventi. Per quanto riguarda i destinatari finali persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio ovvero di familiari conviventi. Tali attestazioni sono rese in forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN).

Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento UE 1303/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 1304/2013, sono altresì escluse le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Le spese saranno ammesse alle agevolazioni se risultano effettuate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda (trasmissione on-line) e il termine ultimo per il completamento del programma di spesa approvato.

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere effettuati solo con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili utilizzando il conto corrente dedicato, intestato ai soggetti di cui all'articolo 5 che precede. E' escluso l'uso dei contanti, tranne che per il pagamento delle utenze secondo i limiti stabiliti dalle normative vigenti per i pagamenti in contanti. Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto ordinario dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.

Articolo 6 – Caratteristiche del Finanziamento

I finanziamenti sono ripartiti in:

- a) **microcredito**, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro;
- b) **microcredito esteso**, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro;
- c) **piccoli prestiti**, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro.

Gli stessi hanno la forma tecnica di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, coprono l'intero programma di spesa ammesso e si caratterizzano come di seguito indicato:

<u>Durata massima:</u>	84 mesi
<u>Tasso:</u>	0%
<u>Tasso di mora:</u>	in caso di ritardato pagamento delle singole rate di finanziamento, si applica al Destinatario finale un interesse di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento.
<u>Tasso in caso di revoca:</u>	in caso di revoca delle agevolazioni, si applica al destinatario un interesse pari al tasso legale al tasso legale vigente al momento maggiorato di 700 punti base
<u>Rimborso:</u>	in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza sei mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione; in caso di piccoli prestiti a decorrere dall'erogazione del SAL a saldo

Modalità di pagamento: esclusivamente con MAV bancario

Garanzie: non sono previste garanzie reali o di firma a tutela del rimborso del finanziamento agevolato. Saranno, invece, previste delle apposite garanzie assicurative sui beni oggetti del finanziamento per la sola misura "piccoli prestiti".

Considerata la tipologia dei destinatari finali dell'azione e le condizioni di concessione previste (tasso zero), il finanziamento erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento "de minimis" (n. 1407/2013). Ai sensi di tale Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) l'intero importo erogato.

Articolo 7 – Presentazione delle domande

Le agevolazioni di cui all'articolo 6 che precede, sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1304/2013, coerentemente con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la normativa comunitaria in materia di Strumenti Finanziari, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni nonché dai POR e dai PAR delle Regioni aderenti al Fondo.

Invitalia sulle base delle risorse disponibili per singole Regioni, si impegna a tenere aperto lo sportello per la presentazione delle domande di finanziamento e ad istruire le domande pervenute fino alla completo esaurimento delle risorse finanziarie come previsto all'articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 123/98, al netto dei Costi e comunque, come previsto dall'articolo 13 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014, sulla base della seguente formula:

$$\frac{(D * Imed * Taps)}{Dcass} = 1,2$$

D = numero di domande;

Imed = importo medio delle domande di finanziamento presentate;

Taps = tasso di approvazione storico;

Dcass = dotazione cassetto finanziario.

Il tasso di approvazione storico e l'importo medio delle domande di finanziamento presentate saranno valorizzati e aggiornati in base ai dati di avanzamento forniti da Invitalia nelle Relazioni trimestrali.

Invitalia si impegna a comunicare tempestivamente all'AdG il verificarsi della condizione di cui sopra.

In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad ogni Regione, come da tabella di cui all'articolo 1, Invitalia, di concerto con l'AdG, comunica, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, anche sul proprio sito internet l'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna Regione e la chiusura dello sportello esclusivamente per le domande presentate da destinatari finali residenti, alla data di presentazione della domanda, nelle medesime Regioni.

In caso di esaurimento totale delle risorse a valere sul Fondo rotativo nazionale, Invitalia ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, di concerto con l'AdG, comunica anche sul proprio sito internet l'esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello.

Le domande di agevolazione sono presentate a Invitalia che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse.

Le domande alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili da Invitalia in un'apposita sezione del sito sopra indicato almeno 10 gg. prima dall'apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii), dal:

- titolare della costituenda/costituita impresa individuale;
- legale rappresentante della società/associazione/società tra professionisti ovvero il Presidente della cooperativa;
- persona fisica proponente per conto della società costituenda in qualità di futuro rappresentante legale delle società di persone ovvero di futuro Presidente per le società cooperative.

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico e l'indicazione del responsabile del procedimento.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

Articolo. 8 – Istruttoria delle Domande

Le domande di finanziamento, corredate del piano d'impresa, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione; il provvedimento di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni è adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'esame istruttorio, svolto conformemente alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo di cui al Regolamento (UE) 1304/2013, coerentemente con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, con i Piani Operativi Nazionali di riferimento IOG e SPAO e nel rispetto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento nell'ambito degli stessi programmi, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è volto ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata, a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni fissati dalla legge e a valutare nel merito le proposte progettuali.

L'esame istruttorio è articolato in due fasi:

- 1. Ammissibilità:** verifica dei requisiti di accesso alla misura di finanziamento mirata ad accertare:
 - la completezza della documentazione inviata, ovvero la regolarità formale della stessa;
 - il possesso dei requisiti di ammissibilità come dettagliati nell'Avviso.

In caso di non ammissibilità sarà inviata la comunicazione di decadenza al proponente, riportante le motivazioni del provvedimento assunto.

- 2. Valutazione di merito della domanda:** conclusa la verifica di ammissibilità si passa alla valutazione di merito della domanda che è svolta sui seguenti criteri di valutazione:

- Competenze tecniche e gestionali del soggetto proponente.

- Fattibilità tecnica ed operativa del programma di spesa.
- Definizione del mercato di riferimento.
- Sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa proposta.
- Consapevolezza del soggetto proponente rispetto all'iniziativa proposta in coerenza con il percorso di accompagnamento effettuato.

La valutazione del progetto d'impresa, svolta attraverso la verifica delle sezioni sopra menzionate, si conclude con:

- la verifica della sostenibilità economico/finanziaria dell'iniziativa;
- la verifica della coerenza complessiva del progetto d'impresa;
- la predisposizione di un piano di formazione coerente con le esigenze formative segnalate nel percorso di accompagnamento (misura 7.1 del PON IOG) e con le risultanze della valutazione istruttoria.

Nel caso in cui i punti di spesa non soddisfino uno o più criteri di valutazione come dettagliati nel successivo articolo, Invitalia tramite PEC invia, all'indirizzo PEC indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Nel caso in cui il soggetto proponente non invii le suddette controdeduzioni ovvero qualora le stesse non risultino idonee a sanare le criticità rilevate Invitalia comunica tramite PEC ai soggetti proponenti la non ammissione alle agevolazioni.

In sede di istruttoria, Invitalia valuta altresì l'ammissibilità delle spese richieste in termini di funzionalità/congruità rispetto all'attività proposta, provvedendo, laddove necessario, a ridurre l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile configurando in tal modo l'esatta collocazione del finanziamento agevolato concedibile nella adeguata tipologia (microcredito, microcredito esteso e piccoli prestiti).

In caso di valutazione positiva del progetto di impresa Invitalia adotta il provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Invitalia procede alla chiusura delle attività istruttorie nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda on line al netto del tempo impiegato dal proponente per presentare eventuali controdeduzioni.

Il provvedimento di ammissione individua l'iniziativa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale, i motivi di revoca, il piano di tutoring e la condizione da assolvere per il perfezionamento del provvedimento stesso.

Articolo 9 – Criteri di Selezione

I criteri di analisi si articolano come segue:

Ammissibilità		
Macroambito di valutazione	Parametri	POSSESSO SI/NO
A. Ammissibilità	Completezza della documentazione inviata, ovvero la regolarità formale della stessa	
	Possesso dei requisiti generali di Ammissibilità da	

declinare puntualmente in Avviso

Valutazione di merito					
Macroambiti di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio	
B. Idea d'impresa e soggetto proponente	Idea d'impresa e competenze tecniche e gestionali del soggetto proponente	b.1) Descrizione dell'idea d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> •L'idea d'impresa non risulta completa e coerente 0 •L'idea d'impresa risulta sufficientemente completa e coerente 3 •L'idea d'impresa risulta completa e coerente 6 	6	
		b.2) Percorso formativo ed esperienze attinenti all'iniziativa proposta del soggetto proponente	<ul style="list-style-type: none"> •Percorso formativo ed esperienze assenti/non adeguate 0 •Percorso formativo ed esperienze parzialmente adeguate 3 •Percorso formativo ed esperienze coerenti 6 	6	
		Peso sul totale 30% (12/40) Punteggio totale ottenuto criterio b)			12
		Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 6 - con l'assenza di valore "0" nelle 2 sezioni			6
C. Processo produttivo e cantierabilità dell'iniziativa	Fattibilità tecnica ed operativa del programma di spesa	c.1) Descrizione dei prodotti/servizi e del processo produttivo	<ul style="list-style-type: none"> •Non descritti 0 •Descritti in maniera incompleta 1 •Descritti in maniera completa 2 	2	
		c.2) Risorse umane coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> •Non correttamente individuate e quantificate 0 •Parzialmente individuate e quantificate 1 •Correttamente individuate e quantificate 2 	2	
		c.3) Programma di spesa	<ul style="list-style-type: none"> •Programma di spesa incompleto, non congruo e non funzionale 0 •Programma di spesa parzialmente completo, congruo e funzionale 1 •Programma di spesa completo, congruo e funzionale 2 	2	
		c.4) Requisiti soggettivi ed autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> •Non presenti 0 •Presenti 2 	2	
		Peso sul totale 20% (8/40) Punteggio totale ottenuto criterio c)			8
		Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) 5 punti - con l'assenza di valore "0" nelle 4 sezioni			5
D - Mercato e posizionamento	Definizione del mercato di riferimento	D.1) Individuazione dell'area geografica di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> •Analisi non attendibile e non coerente 0 •Analisi parzialmente attendibile e coerente 1 •Analisi attendibile e coerente 2 	2	
		D.2) Definizione del target della clientela	<ul style="list-style-type: none"> •Analisi non attendibile e non coerente 0 •Analisi parzialmente attendibile e coerente 1 •Analisi attendibile e coerente 2 	2	

		D.3) Analisi della concorrenza e del vantaggio competitivo	<ul style="list-style-type: none"> •Analisi non attendibile e non coerente 0 •Analisi parzialmente attendibile e coerente 1 •Analisi attendibile e coerente 2 	2
		D.4) Articolazione dell'offerta in termini di prezzo e strategie commerciali e promozionali individuate	<ul style="list-style-type: none"> •Analisi non attendibile e non coerente 0 •Analisi parzialmente attendibile e coerente 1 •Analisi attendibile e coerente 2 	2
		Peso sul totale 20% (8/40) Punteggio totale ottenuto criterio d)		8
		Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) 4 punti - con l'assenza di valore "0" nelle 4 sezioni		4
E - Sostenibilità e redditività	Sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa proposta	E.1) Risultati attesi in termini di redditività	<ul style="list-style-type: none"> •Previsioni di redditività non attendibile 0 •Previsioni di redditività parzialmente attendibile 1 •Previsioni di redditività attendibile 2 	2
		E.2) Analisi dei costi da sostenere per lo svolgimento dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> •Analisi dei costi non attendibile 0 •Analisi dei costi parzialmente attendibile 1 •Analisi dei costi attendibile 2 	2
		E.3) Fonti di copertura e i fabbisogni finanziari	<ul style="list-style-type: none"> •Prospetto fonti/impieghi non equilibrato 0 •Prospetto fonti/impieghi equilibrato 4 	4
		Peso sul totale 20% (8/40) Punteggio totale ottenuto criterio d)		8
		Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) 6 punti - con l'assenza di valore "0" nelle 3 sezioni		6
F) Coerenza-Soggetto proponente	Consapevolezza del soggetto proponente rispetto l'iniziativa proposta in coerenza con il percorso di accompagnamento effettuato.	F.1) Coerenza tra idea progettuale e risultanze fase F 7.1	<ul style="list-style-type: none"> •Non coerente 0 •Coerente 4 	4
		Peso sul totale 10% (4/40) Punteggio totale ottenuto criterio e)		4
		Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio e) 4 - con l'assenza di valore "0" nella sezione		4

PUNTEGGIO OTTENUTO	
Punteggio massimo conseguibile	40
Punteggio minimo per l'ammissibilità	25

La Griglia di Valutazione illustra gli indicatori in base ai quali si procede a formulare il giudizio di ammissione o non ammissione alle agevolazione delle domande presentate ai sensi dell'avviso.

Nel caso di ammissione la griglia consente, inoltre, di individuare con specificità le aree di tutoraggio, eventualmente necessarie, per il percorso formativo del destinatario finale delle agevolazioni.

In essa sono definiti la aree macro di valutazione e le corrispondenti sotto aree specifiche di approfondimento valutativo. Questa suddivisione consente uno specifico giudizio di ammissione o non ammissione.

Ogni area specifica di approfondimento valutativo esprime 3 giudizi con tre tipologie di punteggio:

- Un giudizio insufficiente a valutare la singola area specifica con un punteggio che comporta la non ammissione della domanda alle agevolazioni;
- Un giudizio di sufficienza ma con carenze derivanti da mancanza di informazioni di dettaglio o informazioni non sufficientemente focalizzate con un punteggio che comporta la ammissione alle agevolazioni ma segnala tale area specifica quale meritevole di tutoraggio;
- Un giudizio di completa sufficienza che comporta la ammissione alle agevolazioni.

Di seguito si riportano le specifiche della griglia secondo le metodologie riportate sopra:

B - Idea d'impresa e competenze tecniche e gestionali del soggetto proponente			
B.1) Descrizione dell'idea d'impresa			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	L'idea d'impresa non risulta completa e coerente	L'idea imprenditoriale non è stata descritta in maniera chiara e completa, fornendo informazioni non sufficienti a valutare il progetto proposto.	Giudizio Negativo
3	L'idea d'impresa risulta sufficientemente completa e coerente	L'idea imprenditoriale è stata descritta in maniera completa e sono stati sufficientemente focalizzati i principali aspetti che la caratterizzano.	Giudizio positivo/tutoraggio
6	L'idea d'impresa risulta completa e coerente	L'idea imprenditoriale è stata descritta in maniera chiara e dettagliata e sono stati focalizzati tutti gli aspetti che la caratterizzano.	Giudizio positivo
B.2) Percorso formativo ed esperienze attinenti all'iniziativa proposta del soggetto proponente			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Percorso formativo ed esperienze assenti/non adeguate	Il percorso formativo, lavorativo e professionale delle risorse impiegate (incluso i soci) risulta totalmente inadeguato rispetto all'iniziativa presentata.	Giudizio Negativo
3	Percorso formativo ed esperienze parzialmente adeguate	Il percorso formativo, lavorativo e professionale delle risorse impiegate (incluso i soci) risulta sufficientemente coerenti rispetto	Giudizio positivo/tutoraggio

		all'iniziativa presentata.	
6	Percorso formativo ed esperienze coerenti	Il profilo formativo, lavorativo e professionale delle risorse impiegate (incluso i soci) risulta ampiamente coerente rispetto all'iniziativa presentata.	Giudizio positivo
C - Fattibilità tecnica ed operativa del programma di spesa			
C.1) Descrizione del processo produttivo e dei prodotti/servizi			
0	Prodotti /servizi e processo di produzione/erogazione non descritti	I prodotti/servizi offerti e il processo di produzione/erogazione non risultano descritti ovvero non sono state identificate le fasi di maggiore rilevanza del processo produttivo.	Giudizio Negativo
1	Prodotti /servizi e processo di produzione/erogazione parzialmente descritti	I prodotti/servizi offerti e il processo di produzione/erogazione risultano parzialmente descritti ovvero sono state identificate solo alcune fasi del processo produttivo.	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Prodotti /servizi e processo di produzione/erogazione descritti	I prodotti/servizi offerti e il processo di produzione/erogazione risultano descritti; sono state identificate tutte le fasi del processo produttivo.	Giudizio positivo
c.2) Risorse umane coinvolte			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Risorse non individuate e non quantificate	Non sono state fornite informazioni corrette sul numero e sul ruolo delle risorse individuate per lo svolgimento dell'attività produttiva	Giudizio Negativo
1	Risorse parzialmente individuate e quantificate	Sono state fornite informazioni parzialmente corrette sul numero e sul ruolo delle risorse individuate per lo svolgimento dell'attività produttiva	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Risorse individuate e quantificate	Sono state fornite informazioni corrette sul numero e sul ruolo delle risorse individuate per lo svolgimento dell'attività produttiva	Giudizio positivo
c.3) Programma di spesa			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Il programma di spesa non è completo, non è congruo e non è funzionale	Le informazioni fornite sul programma di spesa non consentono una valutazione di merito sulla completezza, congruità e funzionalità rispetto al processo produttivo	Giudizio Negativo

1	Il programma di spesa è parzialmente completo, parzialmente congruo e parzialmente funzionale	Il programma di spesa descritto è risulta parzialmente completo, congruo e funzionale rispetto al processo produttivo	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Il programma di spesa è completo, è congruo e è funzionale	Il programma di spesa descritto risulta completo, congruo e funzionale rispetto al processo produttivo.	Giudizio positivo
c.4) Requisiti soggettivi ed autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Requisiti non presenti	Non sono state fornite informazioni sul possesso dei requisiti ovvero sull'acquisizione degli stessi nei termini previsti	Giudizio Negativo
2	Requisiti presenti	Sono state fornite informazioni sul possesso dei requisiti ovvero sull'acquisizione degli stessi nei termini previsti	Giudizio positivo
D - Definizione del mercato di riferimento			
d.1) Individuazione dell'area geografica di riferimento			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Analisi non attendibile	L'area geografica di riferimento non è descritta ovvero non correttamente individuata	Giudizio Negativo
1	Analisi parzialmente attendibile	L'area geografica di riferimento è parzialmente descritta e parzialmente coerente	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Analisi attendibile	L'area geografica di riferimento è descritta coerente	Giudizio positivo
d.2) Definizione del target della clientela			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Analisi della clientela non attendibile	La clientela non è stata descritta ovvero non correttamente individuata	Giudizio Negativo
1	Analisi della clientela parzialmente attendibile	La clientela è parzialmente descritta parzialmente individuata	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Analisi della clientela attendibile	La clientela è stata descritta e correttamente individuata	Giudizio positivo
d.3) Analisi della concorrenza e del vantaggio competitivo			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Analisi della concorrenza non attendibile	I principali competitors non sono stati descritti ovvero non correttamente individuati	Giudizio Negativo

1	Analisi della concorrenza parzialmente attendibile	I principali competitors sono stati parzialmente descritti ovvero parzialmente individuati	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Analisi della concorrenza attendibile	I principali competitors sono stati descritti ovvero correttamente individuati	Giudizio positivo
d.4) Articolazione dell'offerta in termini di prezzo e strategie commerciali e promozionali individuate			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Analisi dell'offerta non attendibile	Le informazioni fornite in merito ai prezzi dei prodotti/servizi offerti, alle strategie commerciale e promozionali non sono presenti e/o attendibili	Giudizio Negativo
1	Analisi dell'offerta parzialmente attendibile	Le informazioni fornite in merito ai prezzi dei prodotti/servizi offerti, alle strategie commerciale e promozionali sono parzialmente presenti e/o attendibili	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Analisi dell'offerta attendibile	Le informazioni fornite in merito ai prezzi dei prodotti/servizi offerti, alle strategie commerciale e promozionali sono presenti e/o attendibili	Giudizio positivo
E - Sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa proposta			
e.1) Risultati attesi in termini di redditività			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Previsioni di redditività non attendibile	Sono state fornite informazioni sulle previsioni di redditività non attendibili in quanto i fatturati attesi non assicurano la copertura dei costi e non sono coerenti con gli obiettivi di vendita previsti	Giudizio Negativo
1	Previsioni di redditività parzialmente attendibile	Sono state fornite informazioni sulle previsioni di redditività parzialmente attendibili e comunque idonee a prevedere la possibilità di restituzione di finanziamento	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Previsioni di redditività attendibile	Le previsioni sono attendibili in quanto i fatturati attesi assicurano la copertura dei costi e consentono di avere una sufficiente remunerazione e la possibilità di restituire il	Giudizio positivo

		finanziamento.	
e.2) Analisi dei costi da sostenere per lo svolgimento dell'attività			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Analisi dei costi non attendibile	E' stata effettuata un'analisi dei costi parziale, limitata solo ad alcuni voci; pertanto l'analisi è incompleta e non credibile.	Giudizio Negativo
1	Analisi dei costi parzialmente attendibile	E' stata effettuata un'analisi dei costi parzialmente attendibile in quanto sono stati definiti i principali costi legati alla tipologia dell'attività.	Giudizio positivo/tutoraggio
2	Analisi dei costi attendibile	E' stata effettuata un'analisi dei costi attendibile in quanto sono stati definiti tutti i costi legati alla tipologia dell'attività.	Giudizio positivo
e.3) Fonti di copertura e i fabbisogni finanziari			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Prospetto fonti/impieghi non equilibrato	Il prospetto non risulta equilibrato in quanto non sono state individuate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa.	Giudizio Negativo
4	Prospetto fonti/impieghi equilibrato	Il prospetto risulta equilibrato in quanto sono state individuate fonti di copertura e pertanto è dimostrata la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa.	Giudizio positivo
F - Consapevolezza del soggetto proponente rispetto l'iniziativa proposta in coerenza con il percorso di accompagnamento effettuato.			
E.1) Coerenza tra idea progettuale e risultanze fase F 7.1			
PUNTEGGIO	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	GIUDIZIO PROPOSTO	
0	Percorso/idea non coerente	Il percorso di accompagnamento non è stato concluso o l'attività individuata in sede di accompagnamento non è conforme e coerente rispetto a quella proposta in domanda	Giudizio Negativo
4	Percorso/idea coerente	Il percorso di accompagnamento è stato concluso o l'attività individuata in sede di accompagnamento è conforme e coerente con quella proposta in domanda	Giudizio positivo

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 25 punti nel rispetto dei punteggi minimi indicati per ogni singolo criterio di valutazione. Un solo giudizio non sufficiente comporta l'automatica non ammissibilità della domanda.

Articolo 10 – Concessione del Finanziamento ed Obblighi del Destinatario

Invitalia trasmette, con comunicazione via PEC all'indirizzo indicato in domanda, il provvedimento di ammissione al destinatario finale.

Lo stesso, nel termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, dovrà accettare il provvedimento con comunicazione formale (PEC e firma digitale); in caso di mancata accettazione nei termini, Invitalia comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.

Il perfezionamento del provvedimento di ammissione alle agevolazioni è condizionato alla:

- costituzione della società e iscrizione della stessa nel registro delle Imprese se non ancora costituita o non ancora iscritta in fase di presentazione della domanda, laddove applicabile;
- regolare apertura di partita IVA (iniziative in forma di impresa individuale);
- accreditamento presso il franchisor (esclusivamente per le iniziative in franchising);
- presentazione di un valido titolo di disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa regolarmente registrato attestante la destinazione d'uso;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per l'avvio dell'iniziativa;
- indicazione di un conto corrente dedicato intestato all'impresa beneficiaria;
- richiesta di erogazione per la misura microcredito ovvero richiesta di anticipo per la misura di microcredito esteso.

La documentazione di fattibilità dovrà essere prodotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, pena la decadenza dello stesso. Entro 7 giorni dalla data di ricezione della documentazione, qualora la stessa risulti completa e conforme, Invitalia comunica all'indirizzo PEC indicato in domanda l'efficacia del provvedimento di ammissione.

Nel caso in cui il provvedimento non si perfezioni per incompletezza della documentazione o per non conformità della stessa, Invitalia comunica al destinatario finale la decadenza del provvedimento di ammissione e provvede al disimpegno delle agevolazioni e della residua quota di tutoring.

Il provvedimento di concessione prevede per il destinatario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) accettare il provvedimento, mediante PEC con firma digitale entro 7 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione;
- b) comunicare l'avvio dell'attività entro 6 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione ;
- c) comunicare di aver completato il programma di spesa entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione;
- d) adottare un regime di contabilità almeno semplificata;
- e) presentare annualmente, e comunque in occasione di ogni erogazione, le informazioni per richiedere il certificato di vigenza ovvero per le associazioni professionali/società tra professionisti iscrizione negli appositi registri o albi istituiti presso gli organi di vigilanza o altra documentazione analoga;
- f) presentare annualmente il bilancio o documentazione equipollente;

- g) presentare annualmente, e comunque in occasione di ogni erogazione, le informazioni per constatare la regolarità contributiva (DURC o altro);
- h) rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento;
- i) mantenere l'attività di impresa per almeno 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione e comunque fino alla restituzione totale del finanziamento stesso;
- j) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l'autorizzazione di Invitalia, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di finanziamento agevolato e comunque fino alla restituzione totale del finanziamento stesso;
- k) assolvere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi FSE presenti nel provvedimento di ammissione;
- l) sottoporsi ai controlli assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi;
- m) stipulare una polizza assicurativa sui beni di investimento per la sola misura piccoli prestiti;
- n) svolgere le attività di "tutoring".

Articolo 11 – Tutoraggio

Nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine rese disponibili ad Invitalia, i destinatari finali possono accedere ad un beneficio reale fino ad un valore massimo di euro 5.000. Il destinatario finale, a partire dall'accettazione del provvedimento di ammissione e per tutta la durata del processo attuativo, viene accompagnato da un tutor che fornisce:

- supporto per l'accrescimento delle competenze dei soggetti NEET funzionali alla gestione e allo sviluppo del proprio business;
- assistenza in materia amministrativo/contabile;
- supporto alla predisposizione della documentazione necessaria per le richieste di erogazione dei fondi.

Il percorso di tutoraggio si sviluppa in:

- **Incontri individuali e collettivi**
L'attività consiste in un set di incontri volti all'accrescimento delle competenze del NEET e al contempo finalizzati ad accompagnare lo stesso nella predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento degli adempimenti amministrativo/contabili legati al business, e all'espletamento degli obblighi contrattuali connessi alla fruizione delle agevolazioni finanziarie.
- **Assistenza continuativa**
Si tratta di un supporto fornito dal tutor, a richiesta del destinatario finale, anche in modalità telematica, relativamente a temi specifici quali, ad esempio, gli aspetti finanziari, il marketing, l'organizzazione, l'amministrazione e il controllo di gestione.
- **Moduli formativi on-line**
Invitalia, attraverso la somministrazione dei moduli formativi, garantisce un livello di competenze di base (c.d. pillole formative) funzionali all'esercizio di un'attività di autoimpiego.

Articolo 12 – Erogazione del Finanziamento

Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma della durata di 7 anni rimborsabile con rate mensili posticipate.

Le modalità di erogazione delle agevolazioni sono le seguenti:

a) Microcredito

L'erogazione delle agevolazioni avviene in un'unica soluzione successivamente all'avvenuto perfezionamento del provvedimento di ammissione.

Il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all'erogazione delle agevolazioni, decorre dal sesto mese successivo alla data di erogazione delle agevolazioni.

b) Microcredito esteso

L'erogazione delle agevolazioni avviene in due fasi:

- un anticipo pari ad euro 25.000 (venticinquemila) mediante bonifico bancario, successivamente al perfezionamento del provvedimento di ammissione. Il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all'erogazione delle agevolazioni, decorre dal sesto mese successivo alla data di erogazione delle agevolazioni;
- entro diciotto mesi dal perfezionamento del provvedimento, il destinatario finale deve comunicare, pena revoca delle agevolazioni concesse, l'avvenuto completamento e pagamento del programma di spesa ammesso; Invitalia, previo incontro di monitoraggio presso la sede dell'iniziativa, procede all'erogazione del saldo qualora sia verificata la regolarità del pagamento del finanziamento agevolato maturato, come previsto dal piano di ammortamento alla data di erogazione delle agevolazioni, e comunque a fronte dell'avvenuto pagamento di almeno sei rate. Con l'erogazione delle agevolazioni viene comunicato il piano di ammortamento definitivo che decorre dal mese successivo alla data di erogazione del saldo.

c) Piccoli prestiti

Le agevolazioni potranno essere erogate in modalità frazionata:

- un primo stato avanzamento lavori, se richiesto dal destinatario finale, entro tre mesi dal perfezionamento del provvedimento, non superiore al 50% delle spese previste dal programma approvato, mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso la sede dell'iniziativa corredata da polizza assicurativa per rischi di furto e incendio sui beni di investimento;
- una richiesta di saldo (ovvero in un'unica soluzione), entro diciotto mesi dal perfezionamento del provvedimento, a fronte del completamento e pagamento del programma di spesa. Invitalia, previo incontro di monitoraggio presso la sede dell'iniziativa, procede all'erogazione del saldo.

Il piano di ammortamento decorre dal mese successivo all'erogazione del saldo.

Invitalia procede ad erogare entro 30 giorni successivi alla richiesta di erogazione purché la stessa risulti completa della documentazione (informativa sulla vigenza, sulla regolarità contributiva ecc) richiesta per ogni tipologia di finanziamento e per ogni fase (anticipo/saldo), come dettagliati nei format di erogazione disponibili sul sito.

In particolare per la misura microcredito e per l'anticipo della misura microcredito esteso i 30 giorni decorrono dall'avvenuta comunicazione di efficacia del provvedimento.

In ogni caso Invitalia procede ad erogare dopo il controllo sulla regolarità contributiva (DURC o equipollenti).

Articolo 13 – Incasso e recupero del Finanziamento

Invitalia provvederà all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato, ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.

Nel caso di inadempienza da parte dei destinatari finali, Invitalia, dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. Nel caso di mancato pagamento di almeno tre rate previste dal piano di ammortamento e nei casi dettagliati al successivo articolo 15, Invitalia avvierà le procedure di revoca del finanziamento concesso avviando, conseguentemente le opportune azioni di recupero coattivo del credito.

Articolo 14 – Monitoraggio e verifiche

Invitalia assicura per la durata del finanziamento agevolato la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario finale all'atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità con i requisiti richiesti per l'accesso alla misura. Invitalia assicura, inoltre, la verifica, conservazione e custodia dei documenti, necessari al corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali, in particolare:

- domande di finanziamento presentate dai proponenti complete della documentazione di supporto (*piano di impresa*, budget previsionali, altre informazioni richieste da Invitalia tramite il modulo di presentazione della domanda);
- dichiarazioni rilasciate dai proponenti in merito agli aiuti de minimis percepiti;
- provvedimento di ammissione alle agevolazioni accettato dal destinatario finale.

Invitalia assicura, inoltre, la verifica della documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo del finanziamento agevolato da parte del destinatario finale per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda di finanziamento e nel piano d'impresa presentato attraverso le verifiche in loco svolte secondo il Piano Operativo concordato con il Ministero.

In sede di sopralluogo sono verificati:

- a) la permanenza delle condizioni oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
- b) la regolarità dei libri contabili e fiscali;

- c) la conformità agli originali della documentazione presentata in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni in sede di perfezionamento del provvedimento di ammissione e di erogazione ove previsto;
- d) l'esistenza di fatture e documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente;
- e) l'esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma approvato;
- f) installazione e funzionalità dei beni (attrezzature, macchinari, impianti);
- g) correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute;
- h) documentazione amministrativa/contabile necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso di microcredito esteso e dei piccoli prestiti, il sopralluogo risulta funzionale all'erogazione del SAL a saldo, ovvero per verificare il completamento del programma di spesa. Per quanto riguarda, invece, le iniziative di microcredito, i controlli in loco verranno effettuati come definito nel Piano Operativo.

Nel caso in cui le verifiche di cui ai punti precedenti diano esito negativo, Invitalia può procedere con la revoca delle agevolazioni concesse.

Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato Invitalia richiede la restituzione degli importi eccedenti ovvero procede all'erogazione del saldo limitatamente agli importi accertati in sede di monitoraggio.

In ogni caso le variazioni di spesa che comportino modifiche sostanziali dell'idea progettuale e che inficino la sostenibilità del programma ammesso determinano la revoca delle agevolazioni.

Invitalia, infine, potrà attivare ulteriori controlli per tutta la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato.

Articolo 15 – Revoca

E' disposta la revoca totale del finanziamento a tasso zero, con la conseguente restituzione del medesimo comprensivo di interessi legali di mora maturati e maturandi, nei seguenti casi:

- a) il destinatario finale non provveda al rimborso di oltre tre rate del piano di ammortamento previsto;
- b) il destinatario finale sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
- c) il destinatario finale abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti e/o documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- d) il destinatario finale non rispetti gli obblighi declinati all'articolo 10;
- e) le risultanze dei controlli e monitoraggi evidenziassero non conformità a quanto previsto nell'articolo 14;
- f) il destinatario finale ceda il finanziamento a Soggetto terzo;
- g) il destinatario finale rinunci al finanziamento;
- h) il destinatario finale effettui successivamente al provvedimento di ammissione variazioni della compagine sociale/associativa che non rispettino i requisiti di cui all' articolo 2 che precede e che non siano state preventivamente autorizzate da Invitalia;
- i) il destinatario finale o i soci siano stati rinviati a giudizio e/o abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01;

j) negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione delle agevolazioni, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, al netto della quota capitale delle rate già rimborsate. Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli interessi legali maturati sino alla data del provvedimento di revoca, nonché in caso di recupero forzoso del credito, saranno dovuti gli interessi legali maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo calcolati ad un tasso pari al tasso di interesse legale maggiorato di 700 punti base.

Il provvedimento di revoca comprensivo degli eventuali importi da restituire verrà comunicato al destinatario finale a mezzo PEC all'indirizzo dallo stesso indicato in domanda.